IAM

Istruttori Associati Marittimi

Rubrica e Rassegna Stampa IAM settembre 2023

IAM-ISTRUTTORIASSOCIATIMARITTIMI

Associazione No-Profit di professionisti del settore marittimo • Organizzazione per la tutela dei cittadini

istruttoriassociatimarittimi@gmail.com • **www.istruttoriassociatimarttimi.it** • Sede legale Via Caravaggio 143 - 80126 Napoli

IAM
Istruttori Associati Marittimi
Ufficio Comunicazione

RUBRICA E RASSEGNA STAMPA IAM SETTEMBRE 2023

indice

■ IAM nelle Istituzioni 3

■ RUBRICA IAM

"Valore Associativo"

La testimonianza dell'Ing. Ernesto De Rosa 6

■ "CONTRIBUTO DEL NOSTRO PARTNER"

CTLS - Centro Tutela Lavoro e Salute

AMIANTO e malattie "asbesto correlate" 8

■ RASSEGNA STAMPA

4 Settembre 2023 corrierenazionale.it

IAM – Istruttori Associati Marittimi festeggia 2 anni di attività 16

IAM
Istruttori Associati Marittimi

L'associazione che rappresenta i Professionisti del Mare

Nuovo link: https://zaap.bio/istruttoriassociatimarittimi

/www.linkedin.com/in/istruttori-associati-marittimi/

www.facebook.com/IstruttoriAssociatiMarittimi

Nuova pagina dedicata ai Soci IAM:

https://www.facebook.com/groups/lacommunitydiiam/

Gruppo privato @iam/Facebook aperto ai soci regolarmente iscritti dove ognuno potrà esprimere la sua idea ed aperto anche a discussioni interne.

Come da comunicato stampa del **002/2023 con Prot.11/2023 del 28/07/2023 l' 11 maggio 2023** il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con Decreto Dirigenziale n. 565/2023, ha istituito il "Gruppo di lavoro permanente in materia di addestramento del personale marittimo e tabelle di armamento" in cui IAM è stata ufficialmente invitata a partecipare.

Il **19 Settembre 2023** si è tenuta la prima riunione a cui IAM ha preso parte: questa iniziativa ci permette di portare finalmente la voce dei nostri soci "professionisti del mare" nei tavoli di discussione aperti fino ad oggi solo a pochi; questo rappresenta un altro piccolo passo nel cercare di mitigare le criticità nella formazione del settore con il supporto di tutti.

Nelle prossime rubriche vi terremo aggiornati sugli sviluppi degli argomenti trattati.

M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE.U.[illegible] 13-09-2023.h.12:09

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
Reparto VI - Sicurezza della Navigazione e Marittima

Roma, _____

Al **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3

Capitaneria di Porto di Napoli

Capitaneria di Porto di Genova

Confitarma

Assarmatori

Filt-Cgil

Fit-Cisl

Uiltrasporti

Collegio Nazionale Capitani L.C. e M. Genova

Aniformar

Confomar

Academy Tema Safety &Training S.r.l.

Gente Di Mare S.r.l.

Italian Maritime Academy Technologies S.r.l.

Istituto Globale Carloforte
(EX I.T.N. "Cristoforo Colombo")

Studio De Santis S.r.l.

IAM - Istruttori Associati Marittimi
info@pec.istruttoriassociatimarittimi.it

Fondo Nazionale Marittimi

Universita' Degli Studi Di Napoli – Parthenope

Prof. [redacted]

Prof. [redacted]
ITS Fondazione G. Caboto

Argomento: Convocazione Gruppo di lavoro permanente in materia di addestramento del personale marittimo e tabelle di armamento.

Riferimento Decreto n. 800/2023 in data 23.06.2023.

Si comunica che il Gruppo di lavoro in argomento è convocato per il giorno **19 settembre 2023 alle ore 09.00**, presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (Viale dell'Arte 16 - ROMA – Sala Riunioni Reparto VI, 4° Piano), per la trattazione dei seguenti argomenti, di cui si inviano i relativi documenti:

1. Libretto di addestramento a bordo per allievi ufficiali di coperta e relativo decreto di approvazione;
2. Modifiche del decreto 25 luglio 2016 recante i "Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW'78" in particolare la proposta di modifica degli articoli 13, 17, 19 e 24;
3. Decreto di modifica dell'articolo 2 del decreto dirigenziale del 25 ottobre 2016 "Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci";
4. Modifiche al Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71 di "Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare" come modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.194 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno

2019,recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare."

5. Proposta di legge sul "Conseguimento della certificazione di cuoco equipaggio";
6. Modifica del Decreto direttivo sulla "Disciplina del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina".
7. Modifica dei Decreti del 1° aprile 2016 recanti "l'istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, chimici e gas liquefatti";
8. Modifica del Decreto 21 aprile 2010 recante "Istruzione, addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci HSC *(High Speed Craft)*";
9. Modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionali per il personale marittimo previsti dalla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata.
10. Modifiche del Decreto 5 dicembre 2011 recante "Istituzione del corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (*Electronic Chart Display and Information System - ECDIS*) - livello operativo".
11. Modifica del Decreto "corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (*Personal Safety and Social Responsabilities PSSR*)".

Si invita la S.V. a voler confermare la propria partecipazione via e-mail al seguente indirizzo: [redacted]@mit.gov.it; .

IL CAPO REPARTO

[redacted]

IAM

Istruttori Associati Marittimi

VALORE

Oggi abbiamo l'onore di presentarvi l'Ing. Ernesto De Rosa, Mechanical Engineer in qualità di Docente/Istruttore, presso uno dei più prestigiosi centri marittimi in Italia nei corsi di formazione per il Livello Direttivo per Direttori e Primo Ufficiale di Macchina in accordo con l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, con la quale collabora come docente sulle cattedre di Gestione delle Macchine e Gestione degli Impianti di Bordo.
È iscritto a IAM da quest'anno e alla domanda "Cosa ti ha spinto ha iscriverti all'associazione?" ha risposto come segue: "Le motivazioni e gli obiettivi prefissati dall'Associazione, partendo dal contributo alla crescita professionale, passando per la tutela della cultura marinara ed arrivando al riconoscimento giuridico dell'istruttore del mare, in quanto ritengo che il personale marittimo sia caratterizzato da un alto valore di qualità professionale".
Inoltre, per l'Ing. è fondamentale il valore aggiunto che comunica l'associazione: far parte di un gruppo coeso che ha in mente un obiettivo comune per l'interesse collettivo dei professionisti di settore.
Ringraziamo moltissimo Ernesto De Rosa per la sua testimonianza e le sue parole!

Se vuoi diventare un'Associato anche tu contattaci sui nostri canali social oppure visita il nostro sito web https://www.istruttoriassociatimarittimi.it

IAM

Istruttori Associati Marittimi

Contributo del nostro Partner

AMIANTO e malattie “asbesto correlate”

CTLS

CENTRO TUTELA LAVORO E SALUTE

CENTRO TUTELA LAVORO E SALUTE

AVVOCATI DEL LAVORO
LUCA SCHETTINO & GIULIA LAURO
C.so Italia, 115 – 80065 Sant'Agnello (Napoli)
Tel. e Fax 081 2352469
e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

AMIANTO E MALATTIE "ASBESTO CORRELATE"

****

Amianto: proprietà ed impiego - L'amianto (o asbesto) è un materiale fibroso, costituito da fibre minerali naturali appartenenti ai silicati e alle serie mineralogiche del serpentino (crisotilo o amianto bianco) e degli anfiboli (crocidolite o amianto blu). La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono estremamente adatto come materiale ignifugo e termoisolante. In ragione di ciò, l'amianto ha avuto vasto impiego come isolante o coibente, oltre che come materiale di rinforzo e supporto per altri manufatti: fino agli anni ottanta è stato massicciamente utilizzato per produrre la miscela cemento-amianto (cd. Eternit) impiegata per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni; come materiale per l'edilizia e per la cantieristica navale (tegole, pavimenti e rivestimenti, tubazioni, canne fumarie, vernici, pannelli termoisolanti); nelle tute dei vigili del fuoco; nelle auto (vernici e parti meccaniche) e finanche per la fabbricazione di corde, plastica e cartone.

Amianto e cantieristica navale – L'amianto è stato normalmente e massicciamente utilizzato nella costruzione di navi e nella cantieristica navale almeno fino a tutti gli anni '80. La letteratura scientifica[1] riporta che *"nei cantieri navali si è fatto uso dell'amianto, apprezzato anche per le sue proprietà di isolante termoacustico, con particolare riferimento a paratie e porte tagliafuoco, cabine e alloggi, soffitti dei locali garage, pavimenti, sale macchine (tubazioni, guarnizioni, caldaie e collettori di scarico). L'amianto era utilizzato sia spruzzato, sia legato come cemento-amianto, sia sotto forma di pannelli (in primis marinite), sia come costituente dei materassini per l'isolamento delle tubazioni, per le quali si impiegavano anche corde, nastri, ecc.; da fogli di amianto pressato venivano inoltre ricavate le guarnizioni per l'accoppiamento di tubazioni e condotte"*.

[1] ***"Rivista Nazionale degli Infortuni e delle Malattie Professionali" ,"Mappa Storica Della Esposizione all'Amianto nell'Industria Italiana"***

CENTRO TUTELA LAVORO E SALUTE

AVVOCATI DEL LAVORO
LUCA SCHETTINO & GIULIA LAURO
C.so Italia, 115 – 80065 Sant'Agnello (Napoli)
Tel. e Fax 081 2352469
e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

In sostanza, essendo un materiale estremamente versatile per le sue ottime proprietà termoisolanti, fonoassorbenti ed ignifughe, l'amianto è stato abitualmente utilizzato per la realizzazione di tutte le componenti e finanche degli arredi dell'ambiente "nave" (pareti delle cabine e degli alloggi dell'equipaggio, dei locali comuni quali la mensa, addirittura nei forni elettrici e nelle bistecchiere!) nel quale è fondamentale evitare la propagazione degli incendi, isolare gli ambienti dal rumore dei motori e realizzare efficaci sistemi anticondensa.

Nocività dell'amianto – Malattie professionali asbesto correlate – L'inalazione di fibre di amianto ed il loro conseguente accumularsi negli alveoli polmonari, nei bronchioli e nel tessuto connettivo interstiziale, provoca[2] gravi malattie respiratorie cd. "asbesto – correlate" quali fibrosi polmonari e patologie neoplastiche.

Queste ultime, in particolare, sono "dose indipendenti", ovvero sono slegate dalla quantità di fibre di amianto inalate e possono insorgere anche a distanza di decenni da un'unica esposizione quand'anche occasionale e non continuativa.

Laddove l'inalazione di fibre di amianto avvenga "per causa di lavoro" – e, cioè, in occasione dell'adempimento della prestazione lavorativa e nell'ambiente di lavoro – la patologia asbesto correlata sofferta dal lavoratore deve qualificarsi come "malattia professionale" in presenza degli elementi descritti nella tabella delle malattie professionali di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124 del 1965 (che, giova ricordare, sono: esistenza di una specifica malattia, nocività dell'ambiente di lavoro, vale a dire svolgimento da parte del lavoratore di una determinata lavorazione, insorgenza della patologia entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro).

La menzionata tabella, in particolare, alla voce 57, elenca le seguenti malattie professionali asbesto correlate:

- placche ed ispessimenti pleurici

[2] Sebbene la nocività dell'amianto fosse nota alla comunità scientifica sin dagli anni settanta, solo con Legge 27 marzo 1992, n. 257, il legislatore ha vietato *"l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto"* (art. 1, comma 2).

CENTRO TUTELA LAVORO E SALUTE

AVVOCATI DEL LAVORO
LUCA SCHETTINO & GIULIA LAURO
C.so Italia, 115 – 80065 Sant'Agnello (Napoli)
Tel. e Fax 081 2352469
e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

- mesotelioma della tunica vaginale o del testicolo
- mesotelioma pleurico
- mesotelioma pericardico
- mesotelioma peritoneale
- carcinoma del polmone

associandole genericamente a tutte le *"lavorazioni che espongono all'azione di fibre di asbesto"* e senza arginare entro limiti di tempo l'insorgenza della malattia ai fini della sua indennizzabilità.

Dunque, per queste patologie, indipendentemente dal momento della loro comparsa, l'esistenza di nesso causale con l'attività lavorativa è presunta per legge: più precisamente, secondo la Corte di Cassazione, *"in relazione all'esposizione ad amianto, il fattore di rischio è stato previsto in tabella (dal dPR 336/1994 e ss.; ed oggi alla voce n. 57 della tabella di cui al decreto 9 aprile 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) in termini ampi ("lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto"); e senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali ragione per cui può ritenersi che l'ordinamento abbia compiuto il giudizio sulla correlazione causale tra i due termini come riferito anche all'apporto concausale; con la conseguenza che chi sia stato esposto all'amianto per motivi professionali ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia ed erogata la tutela assicurativa sociale prevista dalla legge, quand'anche risultino nel giudizio altre condizioni di confondimento che non assurgano però al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo, incombendo sull'I.N.A.I.L. la prova che la patologia tumorale non è ricollegabile all'esposizione a rischio"* (negli esatti termini, Cass. 6 giugno 2017, n. 14040; in senso conforme, Cass. 2 novembre 2017, n. 26103; Cass. 24 maggio 2017, n. 13024).

Le placche pleuriche, in particolare, sono causate esclusivamente dall'esposizione all'asbesto; tale diagnosi, dunque, può considerarsi prova diretta dell'esposizione ad amianto.

Presenza di amianto in ambiente di lavoro marittimo e D.P.I. – Come si è evidenziato, in ragione delle sue caratteristiche tecniche, quanto meno fino al 1992, anno in cui il legislatore ne ha

CENTRO TUTELA LAVORO E SALUTE

AVVOCATI DEL LAVORO
LUCA SCHETTINO & GIULIA LAURO
C.so Italia, 115 – 80065 Sant'Agnello (Napoli)
Tel. e Fax 081 2352469
e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

vietato l'uso, l'amianto è stato impiegato nella costruzione e nella manutenzione di navi. Pertanto, se nelle imbarcazioni di recente costruzione esso è stato sostituito da altri materiali (ad esempio, lana di vetro), laddove non siano intervenute operazioni di cd. "bonifica" integrale, l'amianto resta presente nelle navi di cd. "vecchia generazione", nelle quali era impiegato per la coibentazione di tutte le parti della nave, non solo quelle meccaniche, ma anche quelle destinate al trasporto di fluidi o di merce deperibile. L'amianto, ad esempio, era presente come rivestimento per adduttori e alternatori di carburante, calderine, cartoni isolanti e passaggi a paratia di cavi elettrici, collettori di scarico (fumaioli), compressori ad alta pressione, dischi e sistemi frenanti, forni, piastre, bistecchiere delle cucine, generatori di corrente, guarnizioni spiro-metalliche e di attrito, interruttori elettrici, porte taglia-fuoco, paratie anti-fiamma e rivestimenti vari, turbine e motori di propulsione, tubazioni a vapore e caldaie, etc.

Naturalmente, in ragione del tipo di mansioni svolte, meccanici, saldatori e carpentieri erano e sono tuttora direttamente e maggiormente esposti al cd. "rischio amianto", dal quale è obbligo del datore di lavoro proteggerli dotandoli dei necessari D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), quali, a titolo meramente esemplificativo, facciali o semimaschere munite di filtro (oggi, secondo le attuali conoscenze tecniche, la normativa impone il filtro FFP3), occhiali e visiere, tute e guanti monouso ed in tessuto "liscio" e cioè idoneo a non trattenere le fibre di amianto aerodisperse nelle lavorazioni.

Tuttavia, in ragione della presenza pressoché ubiquitaria dell'amianto all'interno dell'ambiente nave, è certamente necessario che anche quei lavoratori che nello svolgimento delle proprie mansioni non siano chiamati ad avere contatto ed esposizione con amianto, vengano muniti e facciano effettivamente uso dei D.P.I. prescritti allorquando si recano negli ambienti caratterizzati dalla presenza di amianto e nei quali, pertanto, è altamente probabile anche la presenza di fibre aerodisperse, specie se scarsamente areati (cucine, sala macchine, stive, etc.).

CENTRO TUTELA LAVORO E SALUTE

AVVOCATI DEL LAVORO
LUCA SCHETTINO & GIULIA LAURO
C.so Italia, 115 – 80065 Sant'Agnello (Napoli)
Tel. e Fax 081 2352469
e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

Esposizione ad amianto e benefici contributivi – Ai lavoratori che sono stati esposti ad amianto la legge riconosce alcuni benefici "contributivi".

In particolare, l'art. 13 della Legge 27 marzo 1992, n. 257 facilita l'accesso dei lavoratori esposti ad amianto alle prestazioni pensionistiche stabilendo la rivalutazione nella misura dell'1,5% dei periodi di contribuzione obbligatoria per i quali è provata l'esposizione ad amianto, distinguendo due ipotesi:

a) lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL;
b) per i lavoratori che, pur non avendo contratto malattie professionali, dimostrino di avere maturato entro il 2 ottobre 2003 una esposizione all'amianto ultradecennale.

Il riconoscimento delle maggiorazioni contributive consente di accedere anticipatamente al pensionamento in quanto ogni anno di esposizione – moltiplicato per 1,5 - vale 18 mesi di anzianità contributiva ai fini pensionistici.

Diversamente, per i lavoratori che abbiano già maturato il diritto a pensione, il riconoscimento dei benefici contributivi da esposizione ad amianto dà diritto alla rivalutazione delle prestazioni.

Esposizione ad amianto per causa di lavoro – Cosa fare – Quali tutele – I lavoratori esposti ad amianto ai quali sia stata diagnosticata una patologia asbesto correlata hanno diritto di accedere alle tutele apprestate dalla normativa in materia di malattia professionale.

L'accesso alla tutela è subordinato all'osservanza di un apposito procedimento volto ad ottenere l'accertamento da parte dell'INAIL della esistenza di una malattia professionale da esposizione ad amianto.

Questo l'*iter*:

- il lavoratore a cui è stata diagnosticata una malattia asbesto correlata deve rivolgersi al proprio medico (o ad un medico legale o specializzato in medicina del lavoro) per verificare

CENTRO TUTELA LAVORO E SALUTE

AVVOCATI DEL LAVORO
LUCA SCHETTINO & GIULIA LAURO
C.so Italia, 115 – 80065 Sant'Agnello (Napoli)
Tel. e Fax 081 2352469
e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

la sussistenza della esposizione all'amianto per causa di lavoro e, quindi, l'esistenza di nesso causale;

- il medico rilascia al lavoratore il certificato di malattia professionale e lo inoltra all'INAIL;
- se il lavoratore svolge ancora attività lavorativa, entro 15 giorni deve denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro, il quale ha l'obbligo di inviare la denuncia all'Inail entro i 5 giorni successivi;
- se il lavoratore non svolge più attività lavorativa può presentare personalmente la denuncia di malattia professionale all'INAIL;
- l'inoltro della denuncia di malattia segna l'inizio del procedimento amministrativo presso l'INAIL;
- l'INAIL sottopone a visita medico legale il lavoratore e formula il proprio giudizio ed è consigliabile che in questa fase il lavoratore sia assistito da un medico legale di propria fiducia;
- ove l'INAIL accerti l'esistenza di malattia professionale, attribuisce un punteggio che rappresenta la percentuale di danno biologico riconosciuto: per punteggi compresi tra il 6% e il 15%, l'INAIL riconosce al lavoratore un indennizzo *una tantum*; per punteggi uguali o superiori al 16%, invece, l'INAIL riconosce ed eroga una rendita, ovvero un emolumento mensile il cui ammontare è determinato dall'Istituto in funzione della percentuale di danno riconosciuta e del trattamento retributivo dell'avente diritto;
- ove, invece, l'INAIL non riconosca l'esistenza di una malattia professionale, oppure, pur riconoscendo la malattia, attribuisca al lavoratore un punteggio inadeguato, l'art. 104 del D.P.R. n. 1124 del 1965 sancisce il diritto del lavoratore di impugnare il giudizio dei sanitari INAIL promuovendo ricorso in opposizione, al fine di ottenere in autotutela una nuova valutazione della propria denuncia;
- in questa fase è indispensabile che il lavoratore sia assistito da un medico legale di propria

CENTRO TUTELA LAVORO E SALUTE

AVVOCATI DEL LAVORO
LUCA SCHETTINO & GIULIA LAURO
C.so Italia, 115 – 80065 Sant'Agnello (Napoli)
Tel. e Fax 081 2352469
e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

fiducia;

- laddove anche l'opposizione dia esito negativo, il lavoratore ha diritto di fare ricorso al Giudice del Lavoro entro 3 anni dalla comunicazione del diniego.

A differenza dell'indennizzo *una tantum*, la rendita è reversibile: in caso di decesso del lavoratore avente diritto, cioè, l'INAIL continua ad erogare le prestazioni in favore dei superstiti sotto forma di rendita vitalizia.

Il Fondo Vittime Amianto – Inoltre, i lavoratori che hanno contratto patologie asbesto correlate per l'esposizione all'amianto e per i quali sia stato accertato il diritto a rendita INAIL hanno diritto a percepire una prestazione economica aggiuntiva accedendo al Fondo per le Vittime dell'Amianto, istituito presso l'INAIL con Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale prestazione aggiuntiva viene erogata direttamente dall'INAIL unitamente ai ratei di rendita.

In caso di premorienza del titolare di rendita, il diritto spetta agli eredi.

Avv. Luca Schettino *Avv. Giulia Lauro*

IAM – Istruttori Associati Marittimi festeggia due anni di attività

IAM, Istruttori Associati Marittimi, taglia il traguardo del secondo anno passando dalle parole ai fatti, con risultati concreti e nuove sfide da raggiungere

«Abbiamo fatto importanti passi in avanti siamo cresciuti affermandoci come una realtà nazionale ma vogliamo farlo ancora e meglio, guardando al futuro con fiducia e spirito costruttivo» dichiara con soddisfazione Il Presidente Gennaro Arma.

Nata nel luglio 2021, prima e unica Associazione Internazionale in Italia aperta a tutti i professionisti del mare, ha raggiunto importanti obiettivi:

1) Il Riconoscimento dell'Istruttore del mare (sentenza N. 01327/2022 REG.RIC.);

2) Stipulato e consolidato importanti collaborazioni con Partner strategici del settore, offrendo agevolazioni sui corsi di formazione marittima, e scontistiche per i nostri soci, in

aggiunta ad un supporto utile per orientarsi in un settore in continuo cambiamento;

3) Creato una Divisione Comunicazione Strategica con un team di professionisti della comunicazione supportato dalle competenze ultratrentennali marittime del Direttivo per aggiornare costantemente i soci, e non solo, sulle attività e sulla normativa, attraverso il sito web e piattaforme quali Facebook, Linkedin, Instagram e Whatsapp, integrate da una rubrica mensile con Rassegna Stampa inviata tramite mailing list. I nostri soci sono sempre al centro degli interessi associativi, con il confronto diretto con le Istituzioni nei nostri Tavoli tecnici di Lavoro;

4) L' 11 maggio 2023 il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con Decreto Dirigenziale n. 565/2023, ha istituito un "Gruppo di lavoro permanente in materia di addestramento del personale marittimo e tabelle di armamento"; «Ho ricevuto – ha aggiunto il Com.te Arma – l'invito ufficiale a rappresentare la nostra Associazione insieme ad altri Enti e ciò dimostra quanto di buono è stato fatto. Insieme, in così poco tempo, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del CGCP e crediamo nella volontà di tutti di intraprendere un lavoro proficuo per i professionisti del mare. Questa iniziativa ci darà la possibilità di portare finalmente la voce dei nostri soci in quei tavoli di discussione aperti fino ad oggi solo a pochi».

5) Il 9 giugno 2023, a seguito di un incontro da noi richiesto, è stata presentata una "Interrogazione a risposta scritta" al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con Atto Parlamentare 4-01144. Temi cruciali come Salario minimo, lavoro usurante e deducibilità dei costi per la formazione sono work in progress e attendiamo risposte concrete e lungimiranti per migliorare e lasciare un aiuto concreto alle future generazioni.